

REGOLAMENTO (CEE) N. 4165/87 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1987****relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Cipro che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ⁽¹⁾ è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1973;considerando che un protocollo aggiuntivo ⁽²⁾ è stato firmato a Bruxelles il 15 settembre 1977 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1978;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

La decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Cipro è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente***B. HAARDER**⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.